



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 luglio 2008 (13.08)
(OR. en)**

11526/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0200 (COD)**

**CODEC 933
COMPET 259
ENV 435
CHIMIE 37
MI 244
ENT 167**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio] (modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 7-9 luglio 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore on. Miroslav OUZKÝ (PPE-DE - CZ) ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, una relazione comprendente 14 emendamenti alla proposta di decisione.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, si sono svolti vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione allo scopo di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, i gruppi PPE-DE, PSE, ALDE/ADLE, Verdi/ALE, GUE/NGL e UEN hanno presentato 15 emendamenti di compromesso che corrispondono ad un pacchetto di compromesso convenuto nell'ambito dei surriferiti contatti informali.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 9 luglio 2008 la plenaria ha adottato i 15 emendamenti di compromesso alla proposta di decisione. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto concordato fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||"

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 1° agosto 2008, per permettere di meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [2 (2 metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio] (COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0559),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0327/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0135/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) I rischi che presentano per la salute umana il 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME), il 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE), il diisocianato di metilendifenile (MDI) e il cicloesano sono stati valutati conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti³. La valutazione dei rischi effettuata per tutte queste sostanze chimiche ha evidenziato la necessità di ridurre i rischi per la salute umana. Tali conclusioni sono state confermate dal comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE).

¹ *Parere del 12 marzo 2008 (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale).*

² *Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008.*

³ *GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).*

- (2) La raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: 2-(2-butossietossi)etanolo, 2-(2-metossietossi)etanolo, alcani, C10-13, cloro, benzene, C10-13-alchil derivati¹ e la raccomandazione **2008/98/CE del 6 dicembre 2007** **||** sulle *misure* per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: piperazina; cicloesano; diisocianato di metilendifenile; 2-butil-1,4-diolo; metilossirano; anilina; 2-etilesil acrilato; 1,4-diclorobenzene; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terbutilacetofenone; ftalato di bis(2-etilesile); fenolo; **||** 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene², adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93, hanno proposto una strategia di riduzione dei rischi rispettivamente per le sostanze DEGME, DEGBE, MDI e cicloesano, raccomandando l'applicazione di restrizioni ai sensi della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati³ per i preparati contenenti tali sostanze immessi sul mercato per la vendita al pubblico.
- (3) Allo scopo di proteggere i consumatori è pertanto necessario porre restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso dei preparati contenenti DEGME, DEGBE, MDI e cicloesano nel corso di alcune applicazioni specifiche.
- (4) Il DEGME **■** è *molto raramente* utilizzato come componente delle vernici, dei decapanti, *dei prodotti detergenti, delle emulsioni autolucidanti e dei sigillanti per pavimenti* venduti ai consumatori. La valutazione dei rischi sopra citata ha dimostrato l'esistenza di un rischio per la salute dei consumatori derivante dall'esposizione cutanea alle vernici e ai decapanti contenenti DEGME. I preparati contenenti DEGME utilizzati nelle vernici e nei decapanti non dovrebbero pertanto essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico. ***Sebbene gli usi del DEGME nei prodotti detergenti, nelle emulsioni autolucidanti e nei sigillanti per pavimenti non siano stati valutati, essi possono presentare un rischio analogo e pertanto tali preparati non dovrebbero essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico.*** A fini di sorveglianza del mercato dovrebbe essere stabilito un valore limite dello *0,1%* di DEGME ***in tali*** preparati.

¹ GU L 292 del 13.11.1999, pag. 42.

² GU L 33 del 7.2.2008, pag. 8.

³ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla *direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 13)*.

- (5) Il DEGBE è utilizzato come componente delle vernici *e dei detersivi*. La valutazione dei rischi sopra citata per il DEGBE ha dimostrato l'esistenza di un rischio per la salute dei consumatori derivante dall'esposizione per inalazione in sede di applicazione a spruzzo di vernici. Un limite di concentrazione sicuro del 3% per il DEGBE nelle vernici a spruzzo dovrebbe essere previsto onde prevenire i rischi di esposizione per inalazione per i consumatori. ***Sebbene l'uso del DEGBE nei detersivi a spruzzo in generatori di aerosol non sia stato valutato, esso può presentare un rischio analogo e pertanto tali preparati non dovrebbero essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico al di sopra del limite di concentrazione del 3% del DEGBE. I generatori di aerosol dovrebbero essere conformi alle prescrizioni della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol***¹.
- (6) Per le ■ vernici diverse da quelle a spruzzo dovrebbe essere prevista l'avvertenza di non utilizzare tali vernici in dispositivi di verniciatura a spruzzo quando contengano DEGBE in ***una concentrazione*** pari o ***superiore*** al limite del 3%.
- (7) Al fine di garantire un adeguato smaltimento delle scorte delle vernici ***a spruzzo e dei detersivi a spruzzo in generatori di aerosol*** che non soddisfano i limiti di concentrazione per il DEGBE, dovrebbero essere fissate date diverse per l'applicazione della restrizione riguardo alla prima immissione sul mercato e alla vendita finale per il DEGBE contenuto in vernici a spruzzo ***e in detersivi a spruzzo in generatori di aerosol***.
- (8) La valutazione dei rischi per l'MDI ha dimostrato che è necessario ridurre i rischi in sede di applicazione da parte dei consumatori dei preparati contenenti MDI, a causa dei timori in merito all'esposizione cutanea e per inalazione. Onde prevenire ed eliminare tali rischi, l'immissione sul mercato finalizzata alla vendita al pubblico di preparati contenenti MDI dovrebbe essere consentita soltanto a determinate condizioni, quali la fornitura obbligatoria con il prodotto di ***idonei guanti protettivi*** e l'apposizione di ulteriori istruzioni sulla confezione. ***Questi guanti dovrebbero essere conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale.***² Poiché la fornitura di dispositivi di protezione e la stampa di pertinenti istruzioni richiede specifici sforzi da parte dei produttori, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio più lungo.

¹ ***GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/47/CE della Commissione (GU L 96 del 9.4.2008, pag. 15).***

² ***GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).***



- (9) La valutazione dei rischi per il cicloesano è stata incentrata sull'esposizione dei consumatori all'atto dell'utilizzo di preparati contenenti cicloesano per la posa di moquette e ha concluso che si rendeva necessaria l'introduzione di misure restrittive onde ridurre il rischio per i consumatori nel corso di tali applicazioni. Gli adesivi **di contatto** a base di neoprene contenenti cicloesano dovrebbero pertanto essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in confezioni più piccole. Le istruzioni armonizzate fornite sul prodotto dovrebbero impedire ai consumatori di utilizzarlo in condizioni inadatte, ossia di scarsa ventilazione, o per applicazioni inappropriate quali la posa di moquette.
- (10) Il nitrato di ammonio, largamente utilizzato in tutta la Comunità come fertilizzante, può agire da agente ossidante. In particolare possiede la particolarità di esplodere se miscelato con talune altre sostanze. I fertilizzanti a base di nitrato di ammonio dovrebbero pertanto soddisfare determinate prescrizioni in sede di immissione sul mercato affinché ne sia garantita la sicurezza contro i rischi di detonazione accidentale.
- (11) Il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi¹ fissa prescrizioni armonizzate, comprese prescrizioni di sicurezza, per i concimi a base di nitrato di ammonio. I fertilizzanti conformi a tali prescrizioni possono essere etichettati "concimi CE" e possono circolare liberamente nel mercato interno.
- (12) Per i fertilizzanti destinati a essere venduti sul territorio di un unico Stato membro, i fabbricanti possono scegliere di conformarsi solo alle prescrizioni in vigore a livello nazionale. Tali fertilizzanti possono pertanto non essere conformi alle prescrizioni di sicurezza fissate a livello comunitario. Al fine di garantire un livello uniforme di sicurezza all'interno della Comunità, tutti i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio dovrebbero ottemperare pertanto alle stesse prescrizioni in materia di sicurezza.

¹ GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 162/2007 della Commissione (GU L 51 del 20.2.2007, pag. 7).

- (13) Il regolamento (CE) n. 2003/2003 contempla nell'allegato III una prova di detonabilità per i concimi a base di nitrato di ammonio contenenti più del 28% di azoto. Specifica inoltre numerose caratteristiche fisiche e limiti in merito al contenuto di impurità chimiche per tali concimi al fine di ridurre al minimo il rischio di detonazione. I fertilizzanti a base di nitrato di ammonio che soddisfano tali requisiti o che contengono meno del 28% di azoto sono accettati da tutti gli Stati membri come sicuri per gli usi agricoli.
- (14) Tutti i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio venduti all'interno della Comunità dovrebbero pertanto ottemperare alle prescrizioni in materia di sicurezza stabilite dal regolamento (CE) n. 2003/2003.
- (15) I fertilizzanti a base di nitrato di ammonio sono stati utilizzati per la fabbricazione illecita di esplosivi. I fertilizzanti che possono essere utilizzati a tale scopo hanno un contenuto di azoto minimo del 16%. L'accesso ai **■** tipi di fertilizzanti *e ai tipi di preparati contenenti più del 16% in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio* dovrebbe *pertanto* essere limitato agli *agricoltori e agli utenti* professionali. *Gli Stati membri possono, tuttavia, per motivi socio-economici, applicare un limite fino al 20% in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio per i rispettivi territori. Ai fini del presente punto, è necessario definire i concetti di "agricoltore" e di "attività agricola", in modo tale che l'agricoltura e le altre attività professionali simili, quali la manutenzione di parchi, giardini e campi sportivi, possano continuare a beneficiare dell'uso di fertilizzanti con un più elevato contenuto di azoto.*
- (16) *Le disposizioni della presente decisione sono adottate in vista della loro incorporazione nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche¹, secondo quanto previsto dall'articolo 137, paragrafo 3, di tale regolamento.*

¹ *GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).*

- (17) La direttiva 76/769/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (18) La direttiva non pregiudica la legislazione comunitaria che stabilisce le prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori quali la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro¹ e le direttive basate su di essa, in particolare la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata)² e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)³,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata *da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21)*.

² GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

³ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. *Direttiva modificata dalla direttiva 2007/30/CE (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21)*.

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ||,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono aggiunti i seguenti punti dal 53 al 57:

<p>(53) 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME) CAS: 111-77-3 EINECS: 203-906-6</p>	<p>Non può essere immesso sul mercato dopo ...⁺, per la vendita al pubblico, come componente di vernici, decapanti, prodotti detergenti, emulsioni autolucidanti e sigillanti per pavimenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in massa.</p>
<p>(54) 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE) CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6</p>	<p>(1) Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo ...⁺, per la vendita al pubblico, come componente di vernici a spruzzo o di detersivi a spruzzo in generatori di aerosol in concentrazioni pari o superiori al 3% in massa.</p> <p>(2) Le vernici a spruzzo e i detersivi a spruzzo in generatori di aerosol contenenti DEGBE e non conformi al punto 1 non sono immesse sul mercato per la vendita al pubblico dopo ...^{+.+}</p> <p>(3) Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio delle vernici diverse dalle vernici a spruzzo contenenti più del 3% in massa di DEGBE immesse sul mercato per la vendita al pubblico deve figurare in maniera visibile, chiara e indelebile entro ...^{++.} la seguente dicitura: "Non utilizzare in dispositivi di verniciatura a spruzzo"</p>

⁺ GU: si prega di inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione.

⁺⁺ GU: si prega di inserire la data: 24 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione.

<p>(55) diisocianato di metilendifenile (MDI) CAS: 26447-40-5 EINECS: 247-714-0</p>	<p>(1) Non può essere immesso sul mercato dopo ...⁺, come componente di preparati in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in massa per la vendita al pubblico, salvo che l'imballaggio:</p> <p>(a) contenga guanti protettivi conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio;</p> <p>(b) rechi in maniera visibile, chiara e indelebile la seguente dicitura, fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi:</p> <p>"- L'uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati.</p> <p>- I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto dermico, con questo prodotto.</p> <p>- Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387)."</p>
---	---

⁺ GU: si prega di inserire la data: 24 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione.

	<p>(2) A titolo di deroga, il punto 1, lettera a), non si applica agli adesivi termofusibili.</p> <p>■</p>
<p>(56) cicloesano CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2</p>	<p>(1) Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo ...⁺, per la vendita al pubblico, come componente di adesivi di contatto a base di neoprene in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in massa in confezioni superiori a 350 g.</p> <p>(2) Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano e non conformi al punto 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo ...^{+.+}</p> <p>(3) Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio degli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in massa immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo ...^{++.+} devono figurare in maniera visibile, chiara e indelebile le seguenti diciture:</p>

⁺ GU: si prega di inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione.

^{++.+} GU: si prega di inserire la data: 24 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione.

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>"Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione.</i> - <i>"Questo prodotto non deve essere utilizzato per la posa di moquette."</i>
<p>(57) nitrato di ammonio n. CAS: CAS No 6484-52-2 EINECS No229-347-8</p>	<p>(1) Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo ...⁺, come sostanza o in preparati contenenti più del 28% in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per l'impiego come concime solido, semplice o composto, salvo che tale fertilizzante non ottemperi alle prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto titolo di azoto di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, <i>del 13 ottobre 2003</i>, relativo ai concimi*.</p>

⁺ *GU: si prega di inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione.*

(2) Non può essere immesso sul mercato **■** dopo ..⁺ come sostanza o in preparati contenenti il **16 %** o più in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio ***fatta eccezione per la fornitura:***

- ***a utilizzatori e distributori a valle, incluse le persone fisiche o giuridiche che possiedono una licenza o un'autorizzazione in conformità della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile ^{**} ;***
- ***ad agricoltori per l'utilizzo in attività agricole, a tempo pieno o a tempo parziale, e non necessariamente in relazione alle dimensioni della superficie del terreno;***
- ***a persone fisiche o giuridiche impegnate in attività professionali quali l'orticoltura, le colture vegetali in serre, la manutenzione di parchi, giardini o campi sportivi, attività forestali o altre attività analoghe.***

Tuttavia, per le restrizioni di cui al presente punto, gli Stati membri possono, per motivi socio-economici e fino al 1° luglio 2014, applicare un limite fino al 20% in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio per le sostanze e i preparati immessi sul mercato all'interno dei rispettivi territori. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

⁺ *GU: si prega di inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione.*

Ai fini del presente punto,

- per "agricoltore" si intende una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola,*
- per "attività agricola" si intende la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori^{***}.*

^{*} GU L 304 del 21 novembre 2003, pag. 1. *Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 162/2007 della Commissione (GU L 51 del 20.2.2007, pag. 7).*

^{**} *GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n.1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).*

^{***} *GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2008 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).*